

**CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO
DI GENOVA
INTEGRATIVO DEL
CCNL EDILIZIA ARTIGIANATO 23 LUGLIO 2008**

Il giorno 27 maggio 2013, in Genova, Via San Vincenzo 2,

tra

l' **UNIONE CNA COSTRUZIONI Genova**, rappresentata dal Presidente provinciale Pasquale Meringolo e dal Responsabile provinciale Domenico Mascher, assistita da **CNA Provinciale di Genova**, rappresentata dal Presidente Achille Massimo Giacchetta, dal Segretario Roberto Timossi e dal Responsabile del Dipartimento Sindacale Roberto Gennai

e

la **FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LEGNO DELL'EDILIZIA E INDUSTRIE AFFINI – F.I.L.L.E.A.-CGIL** della provincia di Genova, rappresentata dal Segretario Generale Sig. Silvano Chiantia,

la **FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DELLE COSTRUZIONI E AFFINI – F.I.L.C.A.-CISL** della provincia di Genova, rappresentata dalla Responsabile Territoriale Sig.ra Paola Bavoso,

la **FEDERAZIONE NAZIONALE EDILI, AFFINI E DEL LEGNO – Fe.N.E.A.L.-UIL** della provincia di Genova, rappresentata dal Segretario Responsabile Sig. Roberto Botto,

Le parti, richiamato il verbale di incontro sottoscritto a Roma il 14 luglio 2011 dai rappresentanti nazionali delle organizzazioni imprenditoriali dell'artigianato e dai rappresentanti nazionali delle organizzazioni sindacali, insieme ai responsabili sindacali delle rispettive strutture regionali, nonché l'Accordo quadro per le imprese artigiane, piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini della Liguria, sottoscritto in Genova il 30 agosto 2012 dai rappresentanti regionali delle sottoscritte associazioni,



stipulano

il presente Accordo Provinciale, Integrativo del Contratto Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini e relativi consorzi, stipulato in Roma il 23 luglio 2008, e successive integrazioni, da valere per tutto il territorio della provincia di Genova, per tutte le imprese edili che svolgono le lavorazioni elencate nel CCNL 23 luglio 2008 e per i loro dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura artigiana o industriale delle imprese medesime.

Contestualmente, ribadiscono l'unicità del sistema degli Enti Paritetici del settore delle costruzioni in provincia di Genova, nel rispetto degli accordi nazionali sottoscritti in materia.

Ciò posto, le parti

convengono quanto segue

INIZIATIVE CONGIUNTE

NEI CONFRONTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Le parti, considerata la gravissima crisi in cui versa il settore, in particolare nella provincia di Genova, nel rispetto della propria autonomia e delle rispettive responsabilità, convengono sulla necessità di intraprendere iniziative comuni e condivise, anche nei confronti delle stazioni appaltanti pubbliche, volte al sostegno e alla difesa del comparto, in particolare per garantire l'occupazione, il miglioramento dell'attività produttiva e della qualità del lavoro, nonché il rispetto delle regole e della legalità, a tutela sia delle condizioni di lavoro dei dipendenti sia a tutela delle imprese che, operando nel rispetto delle norme, subiscono condizioni di concorrenza sleale, con le ben note conseguenti gravi distorsioni del mercato.

Le parti, dunque, convengono che tali iniziative saranno volte ad affermare i seguenti principi e linee guida condivisi:

1. Comune impegno per favorire l'instaurazione di un complessivo processo virtuoso di gestione degli appalti di lavori pubblici e privati, sia in fase di selezione che di affidamento ed esecuzione, per garantire la legalità, la sicurezza e la qualità

delle opere da realizzare, la congruità dei relativi prezzi e dei costi della manodopera impiegata, al fine di sostenere, in tal modo, una competizione tra imprese basata sulla qualità organizzativa, gestionale e progettuale del cantiere, nonché sull'effettivo rispetto delle normative contrattuali, previdenziali e di igiene e sicurezza del lavoro.



Ciò potrà essere realizzato sia mediante la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure cui soggiacciono le imprese, sia a partire da un'attenta predisposizione della fase di progettazione (redazione di progetti e capitolati completi, analitici, verificati e validati dagli organi competenti) e un sistema di efficace gestione dei controlli in fase di esecuzione e di collaudo.

2. Previsione di accorpamento degli appalti esclusivamente in presenza di effettive esigenze connesse alle opere da realizzare e con adeguate garanzie di rigoroso controllo da parte della P.A. del rispetto delle regole in tema di subappalto, a salvaguardia del tessuto produttivo del settore edile della provincia di Genova, costituito da micro, piccole e medie imprese.

3. Perseguimento in merito ai sistemi di aggiudicazione delle gare, fermo restando il rispettivo ambito di operatività previsto dalla normativa vigente, del comune impegno, a prescindere dalla procedura utilizzata, dell'obiettivo del rispetto della legalità, della sicurezza del lavoro, della congruità dei prezzi e della qualità delle opere da realizzare.

Le parti auspicano che il sistema del "massimo ribasso" venga adottato solo in presenza delle rigorose condizioni elencate al precedente punto 1), e che venga applicato il criterio della esclusione automatica delle offerte anomale, al fine di evitare che il ribasso pregiudichi il costo, la sicurezza, la qualità del lavoro e la legalità. Qualora si adotti il sistema dell'aggiudicazione mediante l'offerta economicamente più vantaggiosa, è opportuno che vengano prefissati idonei criteri di valutazione delle offerte, che escludano la prevalenza della componente economica.

Le parti, pertanto, si impegnano per quanto di loro competenza affinché, ove possibile, le stazioni appaltanti prediligano il ricorso alla procedura di gara cosiddetta "a punteggio".



4. Intervenire a difesa del settore da iniziative speculative occasionate dall'attuale anomalo andamento del mercato. Le parti, in particolare, ribadiscono la necessità che il Prezzario regionale sia effettivamente applicato dalle stazioni appaltanti operanti nel territorio del Comune e della Provincia di Genova. Le parti si impegnano, altresì, ad individuare modalità e percorsi condivisi da adottare nei confronti delle istituzioni interessate, al fine di denunciare i casi di eventuali disapplicazione del Prezzario regionale a livello locale.

5. Impegnarsi a promuovere, in ogni sede, idonee iniziative per:

- evitare che il costo della manodopera, determinato sulla base dei minimi salariali previsti dai contratti vigenti nel settore edile, sia oggetto di ribasso in sede di offerta, attraverso la piena e corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 81, comma 3, del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., e quindi mediante la determinazione preventiva da parte delle stazioni committenti, in sede di redazione degli atti di gara, del costo del lavoro dell'appalto, su cui non deve essere ammesso alcun ribasso da parte dei concorrenti, analogamente agli oneri per la predisposizione delle misure di sicurezza;
- promuovere il formale riconoscimento e l'adeguata valorizzazione, anche in sede di gara, del possesso da parte delle imprese dei requisiti di responsabilità sociale;
- impegnarsi, nelle sedi competenti, per favorire l'iter di regolamentazione normativa dell'accesso alla professione edile, provvedimento di cui le parti ribadiscono l'esigenza quale strumento indispensabile sia per l'effettiva qualificazione professionale degli operatori del settore che per assicurare il rispetto della sicurezza e della legalità nel comparto.

OSSERVATORIO PROVINCIALE PER IL MONITORAGGIO DEL SETTORE EDILE

Le parti si impegnano a incontrarsi entro il mese di dicembre 2013 per analizzare obiettivi, finalità e compiti dell'Osservatorio di settore, con particolare attenzione a modalità di sinergia e collaborazione con le stazioni appaltanti della provincia e del comune di Genova, al fine di individuare adeguati strumenti e/o procedure a ulteriore tutela della legalità e della sicurezza del comparto.

ENTI PARITETICI DI SETTORE

- I) Le parti ribadiscono la comune volontà di proseguire nell'azione di razionalizzazione e riorganizzazione degli Enti Paritetici, anche sulla scorta delle intese recentemente intervenute in materia e dando applicazione, per quanto di competenza, all'accordo stipulato in Roma in data 26 luglio 2012.
- II) Le parti, in armonia con gli orientamenti nazionali, auspicano un maggior coordinamento tra gli Enti Paritetici della regione Liguria, attraverso specifici accordi sindacali, al fine di rendere sempre più omogeneo l'operato.
- III) Le parti convengono sulla necessità di una ottimizzazione della circolazione delle informazioni tra i lavoratori disoccupati/inoccupati e le imprese del settore su opportunità lavorative e formative, con lo scopo di favorire domanda e offerta di lavoro, attraverso l'istituzione della Borsa del lavoro (Blen.it) e dell'artigianato delle costruzioni, come previsto dall'accordo 16 dicembre 2010 (c.d. Accordo ponte), integrativo del CCNL 23 luglio 2008.

Articolo 1 - INDENNITÀ TERRITORIALE DI SETTORE

Premesso che le Parti Nazionali con il CCNL 23 luglio 2008, come modificato dal verbale di accordo 16 dicembre 2010, hanno concordato che gli importi in atto dell'elemento economico territoriale dovessero essere conglobati a decorrere dal 1 luglio 2011 nell'indennità territoriale di settore, si riportano di seguito le tabelle aggiornate in vigore:

Operaio di 4 Livello	1,60
Operaio Specializzato	1,49
Operaio Qualificato	1,34
Operaio Comune	1,15

Articolo 2 - E.V.R- ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE

L'Elemento Variabile della Retribuzione, la cui determinazione è prevista dall'articolo 42, lett. b), secondo i criteri indicati nell'articolo medesimo e da quanto previsto dagli articoli 15 e 50 del CCNL 23 luglio 2008, come modificati dal verbale



di accordo 16 dicembre 2010, in sostituzione dell'E.E.T. (Elemento Economico Territoriale), quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e specificamente dell'artigianato, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, avrà un tetto massimo **determinato nella misura del 6%**, come previsto dal contratto collettivo nazionale, calcolato sui minimi di paga in vigore alla data del 1 gennaio 2010, e sarà riconosciuto a consuntivo ed erogato su quote mensili a decorrere dal mese di gennaio di ogni anno.

Secondo quanto introdotto dall'articolo 42 del CCNL 23 luglio 2008, come modificato dal verbale di accordo 16 dicembre 2010, ai fini della riconoscibilità o meno dell'erogazione e della sua eventuale diversa quantità, le parti firmatarie, entro il mese di dicembre a valere per l'anno rispettivamente successivo, si incontreranno per determinare la misura dell'E.V.R, mediante una valutazione ponderata effettuata sui seguenti cinque indicatori, stabilendone in tale sede l'incidenza ponderale:

- **numero dei lavoratori** iscritti alla Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza;
- **monte salari** denunciato alla Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza;
- **ore denunciate** alla Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza, al netto delle ore di cassa integrazione guadagni per mancanza di lavoro;
- **valore aggiunto del settore delle costruzioni** pubblicato a livello provinciale dall'ISTAT;
- **numero DURC positivi emessi** dalla Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza.

Allo scopo di correlare l'E.V.R. all'effettivo andamento congiunturale del settore nel territorio, rilevato sulla base di dati attuali e rappresentativi, per l'individuazione del triennio utile per il raffronto dei parametri territoriali verrà considerato, per ciascuno degli indicatori previsti a livello nazionale e territoriale, quello più recente avente

disponibili i dati consolidati; al medesimo scopo, sulla base di valutazioni generali inerenti la situazione produttiva e di competitività territoriale, le parti firmatarie potranno stabilire un indice di tolleranza relativo alla significatività degli indicatori. Dell'esito della citata verifica, le parti sociali, per il tramite della Cassa Edile e delle Associazioni firmatarie del presente contratto, provvederanno a dare informativa alle imprese, onde consentire alle stesse di procedere al successivo **calcolo a livello aziendale**, in riferimento a quanto previsto dal CCNL.

Le parti si danno atto che il parametro delle ore lavorate è inteso al netto delle ore integrate anche per quanto riguarda il calcolo a livello aziendale.

Le imprese che intendono avvalersi delle previsioni contenute nell'articolo 42 del CCNL 23 luglio 2008 e s.m.i. per le particolari situazioni di difficoltà ivi previste, dovranno inviare comunicazione autocertificata corredata della documentazione relativa al mancato raggiungimento di uno o due parametri contrattualmente previsti, alla CNA Genova, alla Cassa Edile di Genova di Mutualità e di Assistenza e alle RSU/RSA ove costituite.

CNA Genova, in relazione alle comunicazioni delle imprese, informerà tempestivamente le Organizzazioni Sindacali e, se da queste ultime richiesto entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa e della documentazione della Cassa Edile concernente le ore denunciate.


Per le imprese associate o aderenti alla CNA Genova, su richiesta delle stesse, la verifica sarà effettuata con l'assistenza di un rappresentante dell'Associazione.

Le parti procederanno alla verifica, redigendo specifico verbale.

L'omissione degli obblighi anzidetti di comunicazione, ovvero il rifiuto di attivare il confronto con le Organizzazioni Sindacali richiedenti, comporterà l'obbligo di erogare l'E.V.R. nella misura fissata a livello territoriale.

Per il periodo precedente la presentazione dell'autodichiarazione, l'impresa erogherà l'E.V.R. nella misura prevista per la generalità delle imprese.

Decorso inutilmente il termine per la richiesta del confronto, ovvero accertata la sussistenza dei presupposti per la riduzione, l'impresa sarà tenuta a corrispondere



ai lavoratori, fin dall'inizio del periodo di competenza, l'E.V.R. nella misura prevista dall'articolo 42 del CCNL.

Le imprese di nuova costituzione, ovvero quelle provenienti da altre province, per i lavoratori occupati nella provincia di Genova, dovranno corrispondere l'E.V.R. nella misura fissata a livello territoriale; successivamente, fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, la valutazione dei parametri aziendali sarà effettuata anno su anno e biennio su biennio.

Resta espressamente inteso che l'E.V.R. non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal CCNL o dal presente CCPL, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Articolo 3 - ACCORDO TERRITORIALE SULLA DETASSAZIONE DEGLI ELEMENTI NON FISSI DELLA RETRIBUZIONE

A conferma dell'accordo sulle "Linee programmatiche per la crescita della produttività e della competitività in Italia" stipulato dalle parti sociali in data 21 novembre 2012, con decorrenza dal 1 gennaio 2012, tutti gli elementi della retribuzione non fissi - c.d. di produttività- riconducibili a incrementi di produttività, redditività, qualità, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o che, in alternativa, prevedano l'attivazione di almeno una misura in almeno tre delle seguenti aree di intervento:

- a) ridefinizione dei sistemi orari e della loro distribuzione con modelli flessibili, anche in rapporto agli investimenti, all'innovazione tecnologica e alla fluttuazione dei mercati finalizzati ad un più efficiente utilizzo delle strutture produttive idoneo a raggiungere gli obiettivi di produttività convenuti mediante una programmazione mensile della quantità e della collocazione oraria della prestazione;
- b) introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie mediante una programmazione aziendale anche non continuativa delle giornate di ferie eccedenti le due settimane;

c) adozione di misure volte a rendere compatibile l'impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, per facilitare l'attivazione di strumenti informatici, indispensabili per lo svolgimento delle attività lavorative;

d) attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze, anche funzionali a processi di innovazione tecnologica;

regolati dalle disposizioni del CCNL 23 luglio 2008 e s.m.i., sono recepite nel presente contratto integrativo territoriale, ai fini dell'applicazione del regime di tassazione agevolata previsto dalla legge e dagli atti ministeriali applicativi (legge di stabilità 2013, legge 228/2012, art. 1, commi 481 e 482, nonché DPCM 22 gennaio 2013, che ne definisce l'operatività).

Le imprese, pertanto, opereranno l'applicazione delle agevolazioni fiscali a tali istituti, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa applicabile.

Articolo 4 - ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE

Come previsto dall'articolo 42 del CCNL 23 luglio 2008, come modificato dal verbale di accordo 16 dicembre 2010, il contributo dovuto dai datori di lavoro a copertura degli oneri relativi all'anzianità professionale edile, è stabilito **nella misura del 4%** e deve essere calcolato su paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, e, per gli operai che lavorano a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo, per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate.

Articolo 5 - NORMA PREMIALE PER I VERSAMENTI DEL CONTRIBUTO PER L'ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE

Al fine di contrastare il lavoro sommerso ed irregolare e favorire le imprese, le parti convengono sulla necessità di prevedere dei meccanismi premiali a favore delle imprese virtuose, che siano in regola con gli adempimenti ed i versamenti a favore della Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza, nonché con gli

adempimenti in tema di formazione professionale e di igiene e sicurezza del lavoro di seguito indicati.

Il dispositivo premiale consiste nella riduzione della misura del contributo di finanziamento dell'Anzianità Professionale Edile, operando su due livelli:

- **un primo livello** a favore delle imprese che soddisfano i requisiti elencati al successivo punto A);
- e **un secondo livello** a favore delle imprese che soddisfano i requisiti elencati al successivo punto B).

Le aliquote premiali sono le seguenti:

- **Contributo APE nella misura del 2,5%** per le imprese in possesso dei requisiti di cui al successivo punto A);
- **Contributo APE nella misura del 2%** per le imprese in possesso dei requisiti di cui al successivo punto B).

A. Per beneficiare della riduzione del contributo APE al 2,5% le imprese devono essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

1. essere iscritte alla Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza da almeno 48 mesi; a tale fine si considera continuativa l'iscrizione anche in caso di mutamento di denominazione o di ragione sociale da parte dell'impresa, di trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c. e s.m.i.;
2. aver espressamente dichiarato (mediante idoneo modulo predisposto dalle parti sociali) la disponibilità all'accesso nei propri cantieri da parte dei tecnici del CPTA della provincia di Genova per le verifiche di cantiere e la consulenza gratuita prestata da questi ultimi in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
3. aver iscritto presso l'Ente Scuola - Scuola Edile Genovese i lavoratori assunti dopo il 1 ottobre 2011 che per la prima volta fanno ingresso nel settore edile ai corsi di formazione di 16 ore previsti dall'articolo 40 del CCNL 23 luglio 2008;

4. essere in regola con i versamenti dovuti alla Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza alle scadenze contrattuali per la liquidazione delle prestazioni della quota ferie e della gratifica natalizia;
5. avere denunciato alla Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza, per ciascun mese dell'anno di gestione della stessa, per ciascun operaio alle proprie dipendenze ed iscritto alla stessa, un numero di ore mensili non inferiore a quello stabilito contrattualmente, dedotte le ore di assenza previste dalla normativa di legge e/o regolamentare e/o dalla contrattazione collettiva.

B. Per beneficiare della riduzione del contributo APE al 2% le imprese devono essere in possesso del seguente ulteriore requisito, aggiuntivo rispetto a quelli previsti dal punto A):

1. aver regolarmente denunciato e versato, per ciascun mese all'anno di gestione della Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza (1 ottobre - 30 settembre), la contribuzione contrattuale dovuta alla stessa e aver presentato regolarmente la scheda anagrafica dei lavoratori iscritti riferita alle denunce mensili dovute alla Cassa Edile Genovese.

I benefici premiali di cui ai precedenti punti A) e B) sono fruiti (mediante il meccanismo della compensazione con i contributi dovuti alla Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza) dalle imprese in possesso dei relativi requisiti a consuntivo, ossia con decorrenza dal primo gennaio successivo a quello di riferimento, sulla base dell'autorizzazione scritta inviata a cura della Cassa Edile alle imprese aventi diritto.

Al fine di consentire quanto sopra, l'Ente Scuola - Scuola Edile Genovese e il CPTA provvederanno a comunicare alla Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza, entro il 30 novembre di ogni anno, l'elenco delle imprese che hanno adempiuto agli obblighi previsti ai nn. 3) e 4) del precedente punto A).

Il finanziamento dei benefici premiali avverrà mediante utilizzo della riserva APE.



La presente norma premiale ha natura sperimentale. Entro la data di scadenza del CCPL, le parti si incontreranno per esaminare gli effetti dell'introduzione della norma premiale ed assumere le determinazioni conseguenti per il futuro.

Condizione di reciprocità

Alle imprese aventi sede fuori della provincia di Genova che si iscrivono alla Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza, viene applicata l'aliquota contributiva complessiva prevista dalla rispettiva Cassa Edile di provenienza per le imprese fuori provincia, ove superiore a quella complessivamente prevista dalla Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza.

Nel caso di intervento di intesa a livello nazionale sulla materia, le parti si impegnano a riesaminare la presente previsione.

Articolo 6 - RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE (RLST)

Le Parti

visto

l'articolo 84 del CCNL 23 luglio 2008, come integrato dall'accordo 16 dicembre 2010, recante il 'Protocollo RLST';

Convengono quanto segue

Il contributo di finanziamento degli oneri relativi ai RLST è fissata nella misura del 0,23% (da calcolare su: paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, festività residue, Edr e, per i cottimisti, utile minimo di cottimo), ad esclusivo carico delle imprese con non più di 15 dipendenti al cui interno non sia stato nominato il RLS.

Fermo il resto.

Articolo 7 - INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA

L'impresa corrisponderà un'indennità sostitutiva di mensa, per operai e impiegati, pari a:

- Euro 5,29 giornalieri fino al 30 settembre 2013;
- Euro 6,00 giornalieri dal 1 ottobre 2014.

Articolo 8 - INDENNITÀ DI TRASPORTO

E' dovuta all'operaio una indennità di trasporto per recarsi sul posto di lavoro o nel luogo di raccolta stabilito dall'impresa.

La misura dell'indennità è stabilita in euro 2,00 per ogni giornata di presenza in cantiere e sarà computata esclusivamente ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità e di preavviso, soltanto qualora l'erogazione dovesse avere carattere continuativo.

L'indennità non è dovuta nel caso in cui l'impresa provveda al trasporto degli operai con mezzi propri.


L'indennità è dovuta solo per i giorni di presenza effettiva in cantiere.

Per giornata di presenza in cantiere si intende anche quella in cui il lavoratore si sia presentato e non abbia potuto prestare la sua opera per qualsiasi causa a lui non imputabile.

L'indennità di cui al presente articolo non è cumulabile con il rimborso spese di viaggio previsto in caso di trasferta, quando queste siano riconosciute dal domicilio del lavoratore.

Articolo 9 - PRESTAZIONE CASSA EDILE GENOVESE PER CARENZA MALATTIA

In caso di malattia di durata non superiore a 6 giorni, il datore di lavoro anticipa al lavoratore, per conto della Cassa Edile Genovese, che è tenuta al relativo rimborso a favore dell'impresa, una prestazione in misura fissa denominata "indennizzo per carenza malattia".

A series of handwritten signatures and initials in black ink, located at the bottom of the page. From left to right, there is a large signature, a smaller signature, a vertical scribble, another signature, a signature with a checkmark, and a final signature.

Tale prestazione è pari a 90,00 euro complessivi - con il limite massimo di 30,00 euro al giorno - ed è riconosciuta per tre eventi di malattia all'anno.

Nulla è dovuto nel caso in cui la malattia abbia una durata di un solo giorno.

Il diritto all'indennizzo per carenza sopra indicato matura solo se a favore del lavoratore risultino accantonate almeno 600 ore nei quattro trimestri antecedenti il mese di fruizione della prestazione purché il lavoratore, al momento dell'evento, risulti iscritto da almeno 12 mesi alla Cassa Edile Genovese.

Il pagamento del suddetto indennizzo sarà anticipato al lavoratore dal datore di lavoro con la retribuzione relativa al mese successivo a quello dell'evento, previa verifica circa la sussistenza dei requisiti sopra indicati; il datore di lavoro richiederà, quindi, il rimborso di tale importo alla Cassa Edile Genovese nel modello di denuncia relativo al mese di corresponsione del suddetto anticipo, nonché previa trasmissione all'Ente stesso di copia del relativo certificato medico.

La disciplina di cui sopra si applica, in via sperimentale, agli eventi insorti fino al 31/12/2014.

Le risorse economiche destinate alla prestazione di cui al presente articolo saranno attinte, nel corso del citato periodo, dal Fondo per il conseguimento degli scopi della Cassa Edile Genovese.

Articolo 10 - CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

Le parti si richiamano, per la disciplina del lavoro a tempo parziale (part time), alle disposizioni di cui all'articolo 97 del CCNL 23 luglio 2008, come integrato dal verbale di accordo 16 dicembre 2010.

In particolare, ai fini di una più chiara interpretazione del comma 9 del citato articolo 97 -come da intesa sottoscritta in data 9 marzo 2010 dalle parti firmatarie del CCNL 23 luglio 2008- le parti concordano che le imprese che occupano da 0 a 3 dipendenti possono assumere un solo dipendente con contratto part time, definendo convenzionalmente in 912 ore annue il tetto massimo usufruibile.

Il datore di lavoro procederà, dunque, esclusivamente attraverso le associazioni di categoria firmatarie del presente contratto integrativo a comunicare alle OO.SS. territoriali di voler procedere all'assunzione dell'operaio, che potrà essere

perfezionata qualora, trascorsi 10 giorni dalla comunicazione, le predette OO.SS. territoriali non abbiano avanzato osservazioni/comunicazioni in merito. Il datore di lavoro, trascorso detto termine, potrà altresì procedere alle relative comunicazioni agli Istituti di competenza e alla Cassa Edile Genovese.

Articolo 11- APPRENDISTATO

Il presente contratto integrativo recepisce il Verbale di Accordo, sottoscritto in Roma il 6 maggio 2013 tra le sigle nazionali in epigrafe, con cui si rinnova l'allegato D (Apprendistato) del CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane e delle PMI edili e affini del 23 luglio 2008 e smi., stante le modifiche introdotte dal D.lgs n. 167/2011 (Testo Unico sull'Apprendistato).

Come disposto dal citato Verbale di Accordo, la regolamentazione definita nell'allegato D si applica ai rapporti di apprendistato sottoscritti a partire dal 1 giugno 2013.

I contratti di apprendistato stipulati anteriormente a tale data continuano a essere disciplinati dal trattamento economico e normativo precedentemente previsto.

Si intendono altresì prorogate fino al 31 maggio 2013 le disposizioni dell'Accordo Interconfederale del 3/5/2012, come previsto dal Verbale di Accordo in materia, sottoscritto in Roma il 6 maggio 2013 tra le sigle nazionali in epigrafe.

Articolo 12 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE RICONOSCIUTE IN FAVORE DEGLI APPRENDISTI

Come stabilito dall'accordo sottoscritto in data 26 luglio 2012 tra le parti nazionali, integrativo del CCNL 23 luglio 2008, che ha modificato il comma 2 dell'allegato "L" del CCNL medesimo, stabilendo che *"Presso ogni Cassa Edile sarà costituito un Fondo per l'assistenza dei lavoratori apprendisti artigiani per l'erogazione delle provvidenze di cui al comma 1. Tale prestazione sarà erogata dalla Cassa Edile per un massimo di 150 ore/anno attraverso l'impresa agli apprendisti applicando quanto previsto per gli operai dall'art. 12 del presente CCNL e sarà pari all'80% della retribuzione persa dall'apprendista per gli stessi eventi, nei limiti dei*



massimali di legge.”, gli oneri derivanti dalla erogazione della prestazione di Cassa Integrazione Guadagni ai lavoratori apprendisti, per un massimo di 150 ore/anno di interruzione dell’attività lavorativa dovuta a eventi meteorologici, in misura pari all’80% della retribuzione persa dall’apprendista di impresa artigiana e piccola e media impresa per gli eventi di cui sopra, nei limiti dei massimali di legge, mediante utilizzo dell’imponibile convenzionale Cassa Edile, sono erogati dalla Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza di Genova, che a tal fine attinge le relative risorse economiche dal Fondo di Gestione e Assistenza.

Articolo 13 - LAVORI SPECIALI DISAGIATI

Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 2013 per approfondire le tematiche relative al Gruppo A) e al Gruppo B) dell’art. 23 del CCNL , nonché quelle relative ai lavoratori addetti alla guida dei mezzi aziendali.

Articolo 14 - LAVORI USURANTI

Le parti

considerato

- che le parti nazionali, con l’accordo 16 dicembre 2010, integrativo del CCNL 23 luglio 2008, hanno disciplinato all’articolo 105 le “Modalità attuative” dei Lavori usuranti – lavori pesanti;
- altresì che tali disposizioni prevedono l’introduzione di un contributo per i lavori usuranti e pesanti a far data dal 1° gennaio 2011 nella misura dello 0,10%;
- che tali disposizioni stabiliscono che la metà di tale contributo venga versato, fino al 30 settembre 2012, alle Casse edili a titolo di contributo straordinario “Fondo di previdenza complementare Prevedi”;
- che il rimanente 50% del contributo, ovvero lo 0,05% sia versato dalle imprese, sempre con decorrenza 1° gennaio 2011, nell’apposito fondo denominato “Fondo lavori usuranti e pesanti”, con specifica distinzione della

fonte contrattuale d'applicazione, da costituirsi istituito presso ciascuna Cassa edile;

si impegnano

a dare effettiva attuazione, per quanto di rispettiva competenza, alle disposizioni di cui sopra in materia di "Lavori usuranti – lavori pesanti", come previsto dall'articolo 105 dell'accordo 16 dicembre 2010, integrativo del CCNL 23 luglio 2008, entro il 30 giugno 2013, mediante l'effettiva costituzione e operatività del fondo denominato "Fondo lavori usuranti e pesanti".

A tal fine entro tale data le parti si impegnano all'istituzione di un Comitato paritetico di gestione di tali fondi.

Articolo 15 - CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE



Con riferimento al CCNL 23 luglio 2008, le parti si danno atto che con il presente contratto integrativo non hanno inteso modificare per i lavoratori dipendenti in forza presso le singole imprese, alla data di stipulazione dell'accordo stesso, le eventuali condizioni di miglior favore.

ACCORDO PROVINCIALE DI LAVORO PER GLI IMPIEGATI E I QUADRI EDILI

Articolo 16 - PREMIO DI PRODUZIONE

Premesso che le Parti Nazionali in sede di integrazione del CCNL 23 luglio 2008 hanno concordato che gli importi in atto dell'elemento economico territoriale siano conglobati a decorrere dal 1 luglio 2011 nell'indennità territoriale di settore e nel premio di produzione, si riportano di seguito le tabelle aggiornate in vigore:

Quadri e 1 ^a Categoria Super	euro 375,38
1 ^a Categoria	343,30
2 ^a Categoria	286,67
Impiegato 4 ^a livello	261,68
3 ^a Categoria	240,25



4^ Categoria	215,93
4^ Categoria primo impiego	185,64

Per quanto riguarda la disciplina dell'E.V.R., si rimanda a quanto riportato nella regolamentazione per gli operai.

Articolo 17 - INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA

L'indennità sostitutiva di mensa per gli impiegati e i quadri edili è fissata nelle seguenti misure:

- fino al 30 settembre 2013 Euro 126,96 mensili;
- dal 1 ottobre 2014 Euro 144,00 mensili.

Articolo 18 - INDENNITÀ DI TRASPORTO

Con decorrenza dalla stipula del presente contratto è riconosciuta agli impiegati e quadri edili l'indennità di trasporto nella misura di **euro 43,73** mensili.

Articolo 19 - QUOTE TERRITORIALI DI ADESIONE CONTRATTUALE

Le parti convengono di stabilire la quota territoriale di adesione contrattuale a carico, in misura paritetica, dei datori di lavoro e dei lavoratori, nella stessa percentuale (sugli elementi della retribuzione convenzionale previsti dagli accordi nazionali) prevista dalla Cassa Edile di Genova di Mutualità e di Assistenza di Genova per le imprese che applicano il CCNL per l'industria edile.

Articolo 20 - DECORRENZA E DURATA

Il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, integrativo del CCNL del 23 luglio 2008 e del successivo accordo di rinnovo del 16 dicembre 2010, entra in vigore per tutto il territorio della provincia di Genova in data 27 maggio 2013, e


ha la durata e scadenza prevista dalle disposizioni dettate in materia dalla contrattazione nazionale.

Per la disdetta e il tacito rinnovo valgono le norme dettate in materia dalla contrattazione nazionale.

Letto, firmato e sottoscritto.

Le Organizzazioni Sindacali


FILLEA CGIL



FILCA CISL




FENEAL UIL




Le Organizzazioni Datoriali

C.N.A. - COSTRUZIONI



CNA PROV. GENOVA



Allegato A - valori all'ora EVR operai

IV livello	Specializzato	Qualificato	Comune
0,26	0,24	0,22	0,18

Allegato B - valori mensili EVR impiegati

Livello	
VII	63,84
VI	57,46
V	47,88
IV	44,69
III	41,50
II	37,35
I	31,92

OK

July

BY



